



COMUNE DI CASSINO

PROVINCIA DI FROSINONE



**REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2012



Art. 1 – Nomina Commissione e durata in carica della CC.V.L.P.S.

Art. 2 – Compiti

Art. 3 – Riunioni e partecipazioni

Art. 4 – Convocazione

Art. 5 – Segreteria della Commissione

Art. 6 – Attivazione ed intervento della Commissione

Art. 7 – Formulazione del parere

Art. 8 – Assenze – decadenza dell'incarico

Art. 9 – Nomina dei componenti tecnici esterni

Art. 10 – Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza

Art. 10 bis – Allestimenti temporanei senza strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

Art. 10 ter – Allestimenti temporanei in edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locali di pubblico spettacolo

Art. 10 quater – Allestimenti temporanei con attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

Art. 11 – Locali di trattenimento con capienza complessiva pari o inferiore a 100 persone

Art. 12 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Art. 13 – Sopralluoghi

Art. 14 – Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Art. 15 – Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza

Art. 16 – Spese di funzionamento della Commissione

Art. 17 – Norma finale e transitoria



COMUNE DI CASSINO (Pr. Frosinone)

ART. 1

NOMINA COMMISSIONE E DURATA IN CARICA DELLA C.C.V.L.P.S

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai presenti fini regolamentari denominata "Commissione", è prevista dal "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza" di cui al DPR 28 maggio 2001 n. 311 art 4 il quale, introducendo l'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, ha stabilito che la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è Comunale con il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai fini del rilascio delle licenze di Polizia Amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 2. La Commissione è nominata dal Sindaco con proprio atto ed ha una durata di anni tre. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente, e per tale motivo le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno tre mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.

La Commissione è composta:

- a) dal Dirigente Ufficio Tecnico o suo delegato che la presiede;
- b) dal Dirigente della "Polizia Municipale" o suo delegato;
- c) da un Dirigente Medico del competente dipartimento dell' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica;

3. Alla Commissione possono inoltre essere aggregati tecnici interni o esterni all'Ente, quest' ultimi scelti tra professionisti abilitati privati o tra dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni esperti in acustica, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale da verificare, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 9. L'attività amministrativa della Commissione è coordinata dal segretario della Commissione, nominato dal Dirigente dell'ufficio tecnico.

4. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra soggetti dotati di specifica qualifica professionale. Detti rappresentanti detti esprimono nei lavori di Commissione parere consultivo ma non vincolante sul parere tecnico specifico.

5. Ai sensi del D.M. 18/03/1996 e D.M. 06/06/2005 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, alla Commissione sarà aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del Coni, dal medesimo designato nei casi in cui oggetto delle attività di esame e verifica sia uno di questi impianti.

6. Per ogni componente della Commissione è previsto almeno un supplente che partecipa alla seduta nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa intervenire.

ART. 2

COMPITI

1. La Commissione Comunale provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame-progetto per parere di fattibilità);

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Dott. MARINO FARDELLI

- ASS
TERIA
COMMISSIONE
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell' igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per la incolumità pubblica;
 - d) accertare ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 8 gennaio 1998 n. 3 nonché del DM 18 maggio 2007 , anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell' iscrizione nell'elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 18.3.68 n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti (vedi art. 14).

ART. 3

RIUNIONI e PARTECIPAZIONE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede Comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell' avviso di convocazione;
2. Per i componenti della Commissione esterni all'Amministrazione Comunale, compreso eventuali professionisti esterni incaricati per specifiche professionalità, è prevista la corresponsione del gettone di presenza di Euro 16,00, oltre al rimborso delle spese di trasferta, per ciascuna seduta, sulla base dei diritti corrisposti dall'utente richiedente.

Tale gettone di presenza sarà corrisposto secondo la vigente normativa contrattuale.

ART. 4

CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti con indicati: giorno, ora e luogo della riunione e argomenti da trattare.
2. I membri effettivi, in caso di impossibilità ad intervenire, dovranno informare ed incaricare il proprio supplente nominato a partecipare.
3. L'avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione o il sopralluogo (salvo casi di urgenza) unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno.
4. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della stessa, al destinatario del provvedimento finale, al quale può essere richiesto di fornire eventuali chiarimenti.
5. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione o il sopralluogo, (salvo casi di urgenza).
6. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 e 5 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
7. Per la validità delle riunioni l'assenza dei rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e/o dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per impedimento, non sospenderà e/o modificherà l'ordine di lavori di commissione già programmato e ufficialmente reso noto alle parti.

ART. 5

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Il segretario rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione, senza diritto di voto relativamente all'espressione del parere della Commissione .
2. Il Segretario della Commissione è nominato dal Dirigente Ufficio tecnico ed in sua assenza sarà individuato altro componente individuato di volta in volta dal Presidente.

ART. 6

ATTIVAZIONE ED INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Dott. MARINO FARDEI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca XITERI)



1. Per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 da rilasciarsi mediante verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., ogni richiesta d'intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo diretta al Sindaco e deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 30 giorni, salvo casi d'urgenza, prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione: per esame progetto - parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni, salvo casi d'urgenza, prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo NON soggette a presentazione di S.C.I.A (circhi, spettacoli viaggianti, sagre in ambiti delimitati con capienza superiore a 200 persone, ecc.)
 2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico-abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
 3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione, con propria decisione, può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente atto, e quanto altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve. Essere verificato.
 4. La Segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste corredata anche dall'elenco di tutta la documentazione.
- A seguito della verifica positiva la Segreteria provvederà quindi alla convocazione della Commissione ai sensi dell'art. 4.

ART. 7

FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell' art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i. e sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso sempre all'unanimità. Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.
3. Il Segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.
4. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
5. Il Segretario della Commissione deve inviare copia del verbale al destinatario del provvedimento ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

ART. 8

ASSENZE - DECADENZA DALL'INCARICO

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della commissione, comporta la decadenza della nomina. La decadenza è disposta dal Sindaco , su proposta del Presidente della Commissione.

ART. 9

NOMINA DI COMPONENTI TECNICI ESTERNI

1. Gli eventuali esperti aggregati, sono nominati dal Sindaco previo diretto accertamento dei requisiti, o su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.
2. L'incarico resta valido per tutto il periodo di durata della Commissione.

ART. 10

ALLESTIMENTI TEMPORANEI - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

10.1 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO PER ASSISTERE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE

- a) L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al D.M. 19-08-1996. Per i locali multiuso si applica il titolo X del Decreto, mentre per i luoghi e spazi all'aperto utilizzati occasionalmente ed

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
CONC. MARINO FANDELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca ALBERTI)



esclusi dal campo di applicazione del DM 19.08.1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, si applicano le disposizioni del titolo IX, paragrafo 3 del DM suddetto.

b) Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In questo comma rientrano i locali compresi nel campo di applicazione del D.M 19-8-96 (art. 1, comma 1) ed in particolare i luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

c) Nei casi di cui al punto b) la licenza di Polizia Amministrativa sarà rilasciata a seguito di Dichiarazione del titolare richiedente che nulla è mutato rispetto alla precedente verifica, accompagnata da dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti anche elettrici, a firma di tecnico abilitato compresa la idoneità statica e il corretto assemblaggio delle strutture allestite, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. La documentazione tecnica sarà consegnata al Responsabile della Posizione Organizzativa "Servizi alla Collettività e al Territorio" o suo delegato per la necessaria verifica di conformità.

d) Nei casi in cui gli allestimenti di cui sopra avvengano in ambiti delimitati con capienza non superiore a 200 persone, l'attività di trattenimento potrà essere esercitata, fatto salva la richiesta e l'ottenimento della concessione del suolo pubblico se necessario, mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività da parte del titolare/organizzatore della manifestazione accompagnata da specifica relazione di tecnico abilitato che attesti la rispondenza e la conformità alle disposizioni del DM 19 agosto 1996 e 18 marzo 1996.

10.2 ALLESTIMENTI TEMPORANEI SENZA STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO

Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione del Decreto Ministero dell'Interno 19-08-1996, in quanto privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico, con collocamento di pedane o palchi di altezza non superiore agli 80 cm, con attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, ferma restando la eventuale necessità di dotarsi di concessione all'occupazione del suolo pubblico, l'attività potrà essere esercitata mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività da parte del titolare/organizzatore della manifestazione accompagnata da specifica relazione di tecnico abilitato che attesti la rispondenza e la conformità alle disposizioni del DM 19 agosto 1996 e 18 marzo 1996, in particolare in riferimento al paragrafo 3 del titolo IX del DM 19.08.96 che prevede:

- dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti, in specifico quelli elettrici, a firma di tecnici abilitati - idoneità statica e il corretto assemblaggio delle strutture allestite - approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio.

La documentazione tecnica sarà consegnata al Responsabile della Posizione Organizzativa "Servizi alla Collettività e al Territorio" o suo Delegato che ne verificherà la conformità a quanto effettivamente realizzato richiedendo le eventuali integrazioni che eventualmente il caso comporta.

a) Nel caso si tratti di attrezzature fornite dal Comune, regolarmente collaudate, e messe in opera da personale del Comune, la idoneità statica ed il corretto montaggio delle stesse sarà verificata dallo stesso Responsabile della Posizione Organizzativa "Servizi alla Collettività e al Territorio" o da tecnico abilitato esterno eventualmente incaricato.

10.3 ALLESTIMENTI TEMPORANEI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

a) In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 AL. MARINO FARDELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
 (D. Luca ALTERI)



proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata nel presente disciplinare e comunque secondo indicazioni della Commissione.

b) Per i locali con capienza massima non superiore a 200 persone l'esercizio dell'attività potrà svolgersi secondo la procedura indicata nel precedente capitolo 10.1 lettera d).

10.4 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO, ATTRAZIONI O GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

a) Quando in manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un professionista abilitato dalla quale risulti la rispondenza degli impianti ed attrezzature alle regole tecniche di sicurezza.

ART. 11

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 100 PERSONE

1. Per i locali o aree attrezzate per il trattenimento e destinate ad accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente è fatto obbligo del rispetto di tutte le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato, D.M. 19/08/1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere certificata e dichiarata da tecnici abilitati. Qualora la presenza contemporanea di avventori superi le 100 unità è fatto obbligo per il richiedente / organizzatore di dotarsi di specifico certificato di prevenzione incendi.

2. Nei casi in cui è richiesta l'espressione del parere della Commissione, l'espressione del parere in sede di sopralluogo da parte del funzionario del comando vigili del fuoco varrà anche in relazione all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi suddetto.

ART. 12

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti da una relazione tecnica, di un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri, degli architetti, dei periti o altra categoria tecnica abilitata, con la quale si attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno in data 19/08/1996. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. (art.141 del T.U.L.P.S.)

2. In tali casi l'autorizzazione di Polizia Amministrativa sarà rilasciata dietro consegna della documentazione tecnica al Responsabile della Posizione Organizzativa "Servizi alla Collettività e al Territorio" o suo delegato che ne verificherà la congruità richiedendo le eventuali integrazioni che eventualmente il caso comporta.

3. Qualora l'allestimento della manifestazione nei locali ed impianti suddetti sia organizzata direttamente dal Comune la relazione tecnica può essere redatta dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Servizi alla Collettività e al Territorio" o suo delegato purchè tecnico abilitato.

4. Per i locali con capienza massima non superiore a 200 persone l'esercizio dell'attività potrà svolgersi secondo la procedura indicata nel precedente capitolo 10.1 lettera d).

ART. 13

SOPRALLUOGHI

1. Al fine del rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS ed in relazione alla verifica richiesta di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare alla segreteria della Commissione l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
[Signature]
SILVANO MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]
(Dr. LUCA ALTIERI)



2. La segreteria della Commissione o il responsabile del Procedimento per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 o 69 e la verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. , provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro due giorni dal ricevimento.
3. La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.
4. La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione, da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'ALLEGATO (A).
5. In caso di manifestazione temporanea non esercitabile mediante S.C.I.A. , la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione : a tal fine il Presidente sentita la Commissione individuerà i componenti delegati al sopralluogo ed all'eventuale ritiro della documentazione di corretto montaggio ed altra documentazione tecnica necessaria.

ART. 14

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

1. Per l'esercizio e il controllo di cui all'art. 141 del T.U.L.P.S. comma 1 lettera e), il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto al Presidente della Commissione, di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza, nei quali sia stato riscontrato un effettivo pericolo con conseguente necessità di sospensione immediata dell'attività, entro 24 ore dalla loro effettuazione.

ART. 15

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Per l'art. 142 del T.U.L.P.S. non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

ART. 16

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'effettuazione dell'attività della Commissione di cui agli articoli 6 e 13, è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di espressione di parere o di sopralluogo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. Le spese di espressione di parere e di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale a mezzo bonifico bancario su conto corrente avente le seguenti coordinate: (ABI, CAB....., N° c/c.....) intestato a Comune di Cassino Tesoreria Comunale, con indicazione della seguente causale: "Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Diritti di esame pratica e/o sopralluogo".
4. L'attestazione del versamento dovrà essere allegata alla richiesta di attivazione della Commissione o allegata alla S.C.I.A. nei casi di utilizzo della stessa. I diritti di cui sopra sono dovuti anche nel caso di esito negativo per l'esame delle pratiche o del sopralluogo stesso.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Dott. MARINO PARDELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
(D. LUCA ALTERI)



5. Nessun onere grava sui gestori delle strutture destinate a pubblico spettacolo o intrattenimenti per i controlli effettuati dalla Commissione ai sensi dell' art. 2 punto e) del presente Disciplinare, con preciso riferimento a controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940. (vedi art. 14).

6. Sono esonerate dal pagamento le Circoscrizioni, e gli altri soggetti che eventualmente operino in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.

7. La mancata corresponsione delle spese di cui sopra, comporta la non effettuazione dell'esame delle pratiche o del sopralluogo stesso.

8. La Giunta Comunale con propria deliberazione, stabilisce la misura di diritti di istruttoria, sia per l'esame delle pratiche, che per i sopralluoghi e quantifica il gettone di presenza e/o rimborso spese, per tutti i membri, della Commissione, sia per i componenti e/o supplenti nominati secondo l'art. 1, comma 2. Sono fatte salve tutte le normative vigenti in materia.

ART. 17

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Per quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.S.L.P.S. ed al Regolamento di Attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla legge 241/90 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

2. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di intervento della Commissione Comunale sarà richiesto sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Dott. MARINO FARDELLI